

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06958/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6958 del 2025, proposto da
So.Se.Pharm S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero della Salute, Comifar Distribuzione S.P.A, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Comunicato AIFA pubblicato sul proprio sito 7 aprile 2025 (doc. 1) recante
nuove regole dal titolo “Applicazione delle disposizioni normative in tema di
maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”, nella parte in cui è

previsto che nelle determinazioni AIFA di classificazione di specialità medicinali equivalenti a carico del SSN verrà inserita la seguente dicitura:

“Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al ... 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di parte ricorrente del 3.2.2026 con la quale è stata richiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i grossisti, come disposto analogamente in altri ricorsi aventi il medesimo oggetto;

Ritenuto necessario disporre la notificazione del contraddittorio nei confronti di tutti i “*grossisti*”;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dell'AIFA dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intime;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i grossisti;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- l'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di

copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- l'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

P.Q.M.

autorizza parte ricorrente in epigrafe indicata alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione e fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 26 maggio 2026.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 3 febbraio 2026.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

**LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'AIFA
DEL PRESENTE ATTO E' EFFETTUATA IN ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA TAR LAZIO-ROMA SEZ III-quater
DEL 03/02/2026 N.263**